



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 61-2023 - Seduta N° 3786 - del 27/01/2023 - Numero d'Ordine 25

Prot/2023/120155

Oggetto Recepimento e attuazione dell'Accordo in Conferenza Unificata n. 62 del 28 aprile 2022. Approvazione Accordo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi e privativi delle libertà personali e istituzione della Cabina di Regia regionale.

Struttura Proponente Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore		X
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	7	1
--	---	---

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub H

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

### **RICHIAMATI:**

- gli articoli 27, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- gli articoli 2, 51, 62 e 63 dello Statuto della Regione Liguria, Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni;
- la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, nonché il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 27 maggio 1998, n. 165, recante “Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354”, e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*”;
- il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, relativo alla “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 commi 81, 83 e 85, lettera p) della legge 23 giugno 2017, n. 103”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021: “Linee guida sul rapporto tra pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 ( *Codice del terzo settore*)”;
- le "Linee Guida in materia di inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria" e le "Linee Guida in materia di formazione professionale e lavoro per le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale" della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato presso il Ministero della Giustizia, approvate rispettivamente in data 19 marzo 2008 e 29 ottobre 2008;
- l'Accordo operativo tra la Regione Liguria, il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Massa Carrara sul tema dell'inclusione sociale approvato con DGR 325/2016 e rinnovato con DGR 866/2019 per la durata di tre anni;
- l'Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022: *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale"*, sancito ai sensi dell'articolo 9 del D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e la Cassa delle Ammende del 28/6/2022: *“Per l’attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale”*, il quale impegna le Amministrazioni aderenti al medesimo Protocollo, a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, quanto previsto dall'Accordo n. 62/CU del 28/04/2022, sopra richiamato;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il sopra richiamato Accordo 62/CU del 28/04/2022 prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso ogni Regione e Provincia autonoma, per la realizzazione del suddetto sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- la Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali;
- il Piano di Azione Regionale, da realizzarsi nell'ambito del suddetto Accordo, dovrà prevedere le azioni e le risorse che saranno utilizzate, fatti salvi gli strumenti già attivi in ambito regionale, che dovranno integrarsi ed armonizzarsi con l'Accordo medesimo;

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- **recepire** l'Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo quanto previsto dal Protocollo di

Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Cassa delle Ammende del 28/6/2022, sopra richiamati;

- **procedere al rinnovo** del precedente Accordo, sopra richiamato, già approvato con DGR 325/2016 e rinnovato con DGR 866/2019, applicando le “*linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale*”, approvate con l’Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- **approvare** l’*Accordo operativo* di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento valido altresì quale accordo di partenariato per la partecipazione alle iniziative progettuali avviate da Cassa delle Ammende, dal Ministero della Giustizia o da altri Enti Statali, nonché ulteriori Soggetti competenti, per eventuali analoghe attività afferenti al reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- **istituire** conseguentemente presso la Regione Liguria la Cabina di Regia regionale, prevista dall’Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022, di cui in premessa;

**DATO ATTO** che l’*Accordo operativo* di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – che verrà sottoscritto, ove possibile, secondo le modalità previste dall’art. 15 comma 2-bis della L. 241/90 e s.m.i. – non prevede una data di scadenza, secondo quanto espressamente indicato nel testo dell’Accordo medesimo;

**DATO ATTO** che, in conformità alla normativa vigente ed agli Accordi richiamati in premessa, la Cabina di Regia regionale risulta pertanto così composta:

1. Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria o suo delegato;
2. Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità o suo delegato;
3. Direttore del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro o suo delegato;
4. Vice Direttore generale formazione e istruzione o suo delegato;
5. Vice Direttore generale lavoro e turismo o suo delegato;
6. Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta o suo delegato;
7. Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria o suo delegato;
8. Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria o suo delegato;
9. Un Referente di ANCI Liguria;

Sono altresì invitati a partecipare:

10. Un referente dell’organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del terzo settore – Forum Ligure del Terzo Settore (*invitato a partecipare*);
11. Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato (*invitato a partecipare*);
12. Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato (*invitato a partecipare*);
13. Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato (*invitato a partecipare*);
14. un Direttore di Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);
15. un Direttore Socio-Sanitario delle Aziende Unità Locale o Direttore sanitario (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);

16. ove presenti, il Garante Regionale ed il Garante comunale delle persone private della libertà personale o loro delegato (*invitati facoltativamente in base alla tematica trattata*).

**DATO ATTO** che i Soggetti elencati al punto precedente ed enumerati dal n. 1) al n. 9) sono individuati quali Componenti stabili e necessari della Cabina di Regia;

**DATO ATTO** che la Cabina di Regia ai sensi dell'Accordo n. 62/CU/2022 sopra richiamato, svolge le seguenti funzioni:

- pone in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definisce il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuove l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitora la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;

**DATO ATTO** che la partecipazione dei Componenti alle sedute della Cabina di Regia – in presenza ovvero con strumenti telematici - avverrà a titolo gratuito;

**RITENUTO** di delegare il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità per tutti gli adempimenti relativi alla gestione dell'Accordo e le attività a ciò connesse e derivanti, ivi comprese:

- la formalizzazione degli avvisi e degli inviti ai Soggetti partecipanti;
- la convocazione della Cabina di regia, sulla base delle necessità operative regionali, ovvero su richiesta scritta e motivata di uno o più Partecipanti;
- l'attività di Segreteria della Cabina di Regia;
- le modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie in fase di sottoscrizione;

**DATO ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri finanziari per la Regione Liguria;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore ai *Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore*, **Giacomo Raul Giampedrone**,

## **DELIBERA**

*per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:*

1. **di recepire** l'Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Cassa delle Ammende del 28/6/2022, sopra richiamati;
2. **di approvare** l'Accordo operativo di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento valido altresì quale accordo di partenariato per la partecipazione alle iniziative progettuali avviate da Cassa delle Ammende, dal Ministero della Giustizia o da altri Enti Statali, nonché ulteriori Soggetti competenti, per eventuali analoghe attività afferenti al

reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

3. **di dare atto** che l'*Accordo operativo* di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – che verrà sottoscritto, ove possibile, secondo le modalità previste dall'art. 15 comma 2-bis della L. 241/90 e s.m.i. – non prevede una data di scadenza, secondo quanto espressamente indicato nel testo dell'Accordo medesimo;
4. **di istituire** presso la Regione Liguria la **Cabina di Regia regionale**, prevista dall'Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022, di cui sopra, secondo l'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che la Cabina di Regia regionale, istituita in base alla normativa ed agli Accordi di cui in premessa, risulta così composta:
  1. Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria o suo delegato;
  2. Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità o suo delegato;
  3. Direttore del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro o suo delegato;
  4. Vice Direttore generale formazione e istruzione o suo delegato;
  5. Vice Direttore generale lavoro e turismo o suo delegato;
  6. Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta o suo delegato;
  7. Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria o suo delegato;
  8. Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria o suo delegato;
  9. Un Referente di ANCI Liguria;

Sono altresì invitati a partecipare:

10. Un referente dell'organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del terzo settore – Forum Ligure del Terzo Settore (*invitato a partecipare*);
  11. Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato (*invitato a partecipare*);
  12. Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato (*invitato a partecipare*);
  13. Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato (*invitato a partecipare*);
  14. un Direttore di Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);
  15. un Direttore Socio-Sanitario delle Aziende Unità Locale o Direttore sanitario (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);
  16. ove presenti, il Garante Regionale ed il Garante comunale delle persone private della libertà personale o loro delegato (*invitati facoltativamente in base alla tematica trattata*).
6. **di dare atto** che i Soggetti elencati al punto precedente ed enumerati dal n. 1) al n. 9) sono individuati quali Componenti stabili e necessari della Cabina di Regia regionale;
  7. **di dare atto** che la Cabina di Regia regionale, ai sensi dell'Accordo n. 62/CU/2022, di cui in premessa, svolge le seguenti funzioni:
    - a. pone in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
    - b. definisce il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle Amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo

- Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- c. promuove l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
  - d. monitora la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;
  - e. partecipa alle attività progettuali previa Deliberazione della Giunta Regionale;
8. **di dare atto che** la partecipazione dei Componenti alle sedute della Cabina di Regia – in presenza ovvero con strumenti telematici - avverrà a titolo gratuito;
  9. **di delegare** alla sottoscrizione dell'Accordo operativo, Allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, l'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Raul Giampedrone;
  10. **di delegare** il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità per tutti gli adempimenti relativi alla gestione dell'Accordo e le attività a ciò connesse e derivanti, ivi comprese:
    - la formalizzazione degli avvisi e degli inviti ai Soggetti partecipanti;
    - la convocazione della Cabina di regia, sulla base delle necessità operative regionali, ovvero su richiesta scritta e motivata di uno o più Partecipanti;
    - l'attività di Segreteria della Cabina di Regia;
    - le modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie in fase di sottoscrizione;
  11. **di dare atto** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri finanziari per la Regione Liguria;
  12. **di notificare** la presente deliberazione a tutti i Soggetti interessati, compresi Alisa, le AA.SS.LL., le CC.CC.II.AA.AA., l'Università degli Studi di Genova;
  13. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria.

*Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.*





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

### SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;
2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario  
Cons. Saverio Lo Russo

AC

Firmato digitalmente da  
LO RUSSO SAVERIO  
C=IT  
O= PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da  
GELMINI MARIASTELLA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

***Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.***

### **Premessa**

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

### *Oggetto e finalità*

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

- d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

### *Destinatari*

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

### *Governance*





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdipartimentale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.


Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



*ALLEGATO 2) alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*



## **ACCORDO OPERATIVO E DI PARTENARIATO**

-

### **ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA REGIONALE**

*di cui all'Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022: "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", sancito ai sensi dell'articolo 9 del D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali*

***Tra***

**Regione Liguria**

**Ministero della Giustizia – PRAP**

**Ministero della Giustizia – UIEPE**

**Ministero della Giustizia - CGM**

**ANCI Liguria**

**Forum Terzo Settore Liguria**



## VISTI

- gli articoli 27, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- gli articoli 2, 51, 62 e 63 dello Statuto della Regione Liguria, Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni;
- la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, nonché il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 27 maggio 1998, n. 165, recante “Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354”, e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*”;
- il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, relativo alla “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 commi 81, 83 e 85, lettera p) della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021: “Linee guida sul rapporto tra pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (*Codice del terzo settore*)”;
- le "Linee Guida in materia di inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria" e le "Linee Guida in materia di formazione professionale e lavoro per le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale" della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato presso il Ministero della Giustizia, approvate rispettivamente in data 19 marzo 2008 e 29 ottobre 2008;
- l’Accordo operativo tra la Regione Liguria, il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Massa Carrara sul tema dell’inclusione sociale approvato con DGR 325/2016 e rinnovato con DGR 866/2019 per la durata di tre anni;
- l’Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022: *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale"*, sancito ai sensi dell'articolo 9 del D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e la Cassa delle Ammende del 28/6/2022: *“Per l’attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale”*, il quale impegna le Amministrazioni aderenti al medesimo Protocollo, a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, quanto previsto dall’Accordo n. 62/CU del 28/04/2022, sopra richiamato;
- *la DGR n. xxxx del XXXXXXXX: ..... ;*

**DATO ATTO CHE:**

- il sopra richiamato Accordo 62/CU del 28/04/2022 prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso ogni Regione e Provincia autonoma, per la realizzazione del suddetto sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- la Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell’ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali;
- il Piano di Azione Regionale, da realizzarsi nell’ambito del suddetto Accordo, dovrà prevedere le azioni e le risorse che saranno utilizzate, fatti salvi gli strumenti già attivi in ambito regionale, che dovranno integrarsi ed armonizzarsi con l’Accordo medesimo;

**RILEVATO**

- Come le normative citate istituiscano – rispetto ai temi della sicurezza, dell’inclusione sociale e dell’esecuzione delle sanzioni e misure penali - un assetto delle competenze che richiede un intervento organico e congiunto da parte del Ministero della Giustizia e della Regione Liguria, anche nella sua qualità di coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti Locali, del Volontariato e del Terzo settore;
- Come le parti già collaborino attivamente per l’attuazione di interventi di supporto ai detenuti e alle persone in esecuzione penale esterna, nonché a minori sottoposti a provvedimenti penali, con particolare riferimento ai temi dell’inclusione sociale, dell’informazione, sostegno e accompagnamento, del miglioramento della qualità della vita in carcere, della mediazione penale minorile, delle risorse alloggiative, della genitorialità;
- Che la Conferenza Unificata, ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali che approva le “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”;
- Che l’Accordo Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022 prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso ogni Regione e Provincia autonoma, per la realizzazione del suddetto sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- Che il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e la Cassa delle Ammende del 28/6/2022: “Per l’attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale”, impegna le Amministrazioni aderenti al medesimo Protocollo, a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, quanto previsto dall’Accordo n. 62/CU del 28/04/2022, sopra richiamato;

### **CONSIDERATO CHE**

- Le parti intendono proseguire la positiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi in materia, procedere congiuntamente ad una programmazione organica ed articolata in tema di politiche di contrasto al rischio di esclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- Le parti intendono concorrere all’attuazione di politiche volte al contrasto del fenomeno criminale, con particolare attenzione alla sicurezza delle collettività anche favorendo lo scambio di buone pratiche e promuovendo il valore della cultura e del lavoro per il recupero di soggetti in esecuzione penale;
- Le parti ritengono opportuno, per realizzare gli obiettivi degli accordi citati e assicurare loro la necessaria sostenibilità, istituire Cabina di Regia regionale, prevista dall’Accordo n. 62/CU del 28 aprile 2022, alla luce del Protocollo di intesa, sopra richiamato, del 28/06/2022;
- Le parti convengono di collaborare, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle attività e finalità previste dall’Accordo n. 62/CU/2022, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.

28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”, anche prevedendo la razionalizzazione, l’armonizzazione e l’integrazione degli strumenti già attivi in ambito regionale, secondo quanto previsto dall’Accordo medesimo;

*Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:*

### **Art. 1**

*(Finalità)*

Il presente accordo ha la finalità di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti, volta a tradurre in azioni concrete gli impegni reciprocamente assunti con specifico riguardo al tema dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il presente accordo costituisce altresì accordo di partenariato per la partecipazione, la presentazione e lo svolgimento di Progetti, a valere su inviti, bandi e avvisi emanati dagli Organi preposti, quali Cassa delle Ammende e Ministero della Giustizia, ovvero ulteriori Istituzioni ed Organismi istituzionali, le cui proposte coincidano con le finalità e le competenze definite dal presente Accordo.

Regione Liguria partecipa alle attività progettuali previa Deliberazione della Giunta Regionale.

### **Art. 2**

*(Oggetto)*

Oggetto dell’accordo è l’individuazione e la programmazione di azioni d’inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, misure la cui esecuzione sia competenza degli Organi del Ministero della Giustizia.

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a collaborare per la programmazione e progettazione condivisa di interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e in *probation*, favorendo il coinvolgimento delle comunità territoriali, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla realizzazione di:

- Programmi di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- Assistenza e accompagnamento ai soggetti in esecuzione penale e alle loro famiglie;
- Sviluppo di servizi per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale;
- Attività collaterali, presupposte e/o conseguenti anche a titolo propedeutico o complementare alle suddette.

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività e finalità previste dall’Accordo n. 62/CU/2022, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità

Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”, di cui in premessa, anche prevedendo la razionalizzazione, l’armonizzazione e l’integrazione degli strumenti già attivi in ambito regionale, secondo quanto previsto dall’Accordo medesimo.

### **Art. 3**

*(Concetto di inclusione sociale e ambiti di intervento)*

Le parti concordemente riconoscono in via di principio l’inclusione sociale come elemento fondante della coesione sociale, cui hanno il mandato istituzionale di contribuire.

Per meglio precisare le materie oggetto del presente accordo e le relative azioni a sostegno della popolazione in esecuzione penale, le parti ritengono necessario condividere preliminarmente il significato di inclusione sociale, quale diritto fondamentale delle persone a vivere in condizioni dignitose e a partecipare attivamente alla vita del contesto sociale ed economico nel quale si svolge la loro esistenza, attraverso pari opportunità di accesso ai beni e ai servizi essenziali. Per realizzare tale concetto occorre, quindi, adottare un approccio multidisciplinare, che fornisca risposte integrate tra diverse politiche di settore (sociali, della formazione, lavorative, abitative, della sicurezza, ecc.) a bisogni composti e complessi.

In relazione a tali concetti condivisi, tanto di inclusione sociale attiva quanto di interconnessione delle politiche di settore, le parti concordano sul riconoscere il rischio di esclusione sociale cui la restrizione della libertà personale può esporre le persone in esecuzione penale (anche per gli effetti stigmatizzanti che ne derivano) e sulla necessità di attuare, per ridurre il più possibile tale rischio, un’azione di *mainstreaming*, ossia di integrazione dell’obiettivo della lotta contro l’esclusione sociale di tali cittadini nelle differenti politiche regionali.

Le parti si impegnano a promuovere, attraverso intese con altri soggetti pubblici e privati e del Terzo Settore, iniziative ritenute idonee a favorire nei confronti dei soggetti in esecuzione penale, l’apprendimento delle competenze di abilità richieste dal mercato del lavoro, così da favorirne il concreto inserimento in contesti lavorativi, con lo scopo di renderli autonomi e slegati da forme assistenziali.

Le parti convengono sull’opportunità di favorire e prediligere, nell’ambito delle attività progettuali afferenti alle materie oggetto del presente accordo, quei Progetti che, per caratteristiche oggettive e per ambito funzionale, si propongano la messa in opera di interventi stabili, con durata non inferiore ai dodici mesi e con possibilità di reiterazione nel tempo, anche al fine di poter assumere, in esito a comprovati benefici di utilità sociale, carattere istituzionale ed in prospettiva permanente, allo scopo di costruire percorsi di consapevolezza, riflessione e riparazione relativamente ai fatti costituenti reato, indirizzati ai soggetti in esecuzione penale, e/o alle vittime dei fatti medesimi.

### **Art. 4**

*(Cabina di Regia regionale)*

Con la sottoscrizione del presente Accordo è istituita la Cabina di Regia regionale, in esecuzione della DGR n. ---- del -----.

La Cabina di Regia è costituita come segue:

- 1) Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria o suo delegato;
- 2) Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità o suo delegato;

- 3) Direttore del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro o suo delegato;
- 4) Vice Direttore generale formazione e istruzione o suo delegato;
- 5) Vice Direttore generale lavoro e turismo o suo delegato;
- 6) Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta o suo delegato;
- 7) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria o suo delegato;
- 8) Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria o suo delegato;
- 9) Un Referente di ANCI Liguria;

Sono altresì invitati a partecipare:

- 10) Un referente dell'organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del terzo settore – Forum Ligure del Terzo Settore (*invitato a partecipare*);
- 11) Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato (*invitato a partecipare*);
- 12) Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato (*invitato a partecipare*);
- 13) Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato (*invitato a partecipare*);
- 14) un Direttore di Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);
- 15) un Direttore Socio-Sanitario delle Aziende Unità Locale o Direttore sanitario (*invitato facoltativamente in base alla tematica trattata*);
- 16) ove presenti, il Garante Regionale ed il Garante comunale delle persone private della libertà personale o loro delegato (*invitati facoltativamente in base alla tematica trattata*).

Ciascuno dei suddetti Componenti, laddove impossibilitato a partecipare ad una convocazione, indica un sostituto, tramite apposita delega scritta e firmata dal Componente titolare.

I Soggetti partecipanti in qualità di Componenti stabili della Cabina di Regia regionale, sono indicati all'art. 4, comma 2), ed enumerati da 1) a 10).

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità di Regione Liguria convoca la Cabina di Regia regionale di propria iniziativa, ovvero su richiesta motivata di una delle parti firmatarie.

Le attività di Segreteria della Cabina di Regia sono svolte dal Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità di Regione Liguria.

La Cabina di Regia può essere convocata in presenza oppure in remoto tramite opportune piattaforme di tele-conferenza.

In caso di riunioni in presenza, la sede predefinita degli incontri è la medesima sede del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità di Regione Liguria.

Su iniziativa motivata di uno o più Componenti, la Cabina può richiedere la collaborazione di altri Settori della Regione Liguria, di Alisa, delle ASL, delle CC.CC.II.AA.AA., dell'Università, delle rappresentanze delle realtà economiche e sociali e di altri soggetti che si ritenga opportuno coinvolgere, anche tramite formulazione di pareri scritti, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti nei rispettivi ambiti di competenza.

I Componenti ed i loro Delegati, al fine di evitare qualsiasi conflitto anche potenziale di interessi, non devono ricoprire ruoli o incarichi in Enti/Soggetti che per la natura delle attività svolte, possano trovarsi anche ipoteticamente nella posizione di attuatori di progetti finanziati dalla Regione o da Enti del Settore Regionale allargato.

La Cabina di Regia svolge le seguenti funzioni:

- pone in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definisce il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuove l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitora la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

## **Art. 5**

*(Risorse Finanziarie)*

Dal presente Accordo non derivano oneri finanziari per la Regione Liguria.

## **Art. 6**

*(Durata, efficacia e monitoraggio risultati)*

Il presente Accordo si perfeziona a partire dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Le Parti, individuate quali Componenti ai sensi dell'art. 4, possono essere soggette a modifiche in esito a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, non compatibili con il presente Accordo e che richiedano conseguenti variazioni od integrazioni del medesimo. In tal caso si procederà con specifiche Appendici, ovvero tramite la stipula di un nuovo Accordo.

Nel caso di modifiche riguardo alle persone fisiche che rappresentano il proprio Ente, ciascuna Parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Regione Liguria e a tutti gli altri Componenti, tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da successivi interventi legislativi o regolamentari, dello Stato o della Regione Liguria, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia o da altri Organi competenti, in base ai comuni criteri di gerarchia delle fonti, purché si tratti di modificazioni non sostanziali, tali da comportare la necessità di stipulare un nuovo Accordo o specifiche Appendici.

Nel caso di intervenute innovazioni di carattere pattizio tra Enti, Organi o Soggetti, Statali o Regionali, gerarchicamente o funzionalmente sovraordinati rispetto alle Parti firmatarie, che risultino incompatibili con il presente Accordo, la Cabina di Regia dovrà essere convocata per verificare la necessità di un adeguamento dell'Accordo, e procederà contestualmente alle modifiche necessarie ai fini di adeguare l'Accordo medesimo alle intervenute innovazioni.

Le parti convengono, altresì, che le iniziative non espressamente richiamate nel presente Accordo, ma decise dalla Cabina di Regia, potranno essere attivate senza ulteriori formalità, se riguardano aspetti meramente gestionali e/o di carattere organizzativo relativamente alla gestione ordinaria dell'Accordo stesso ovvero delle attività basate sul medesimo.

Le modifiche sostanziali da apportare eventualmente al presente Accordo, anche in forma di Appendice, che non si limitino alla gestione ordinaria del medesimo ma siano rilevanti rispetto all'oggetto, alle finalità e/o alla composizione soggettiva della Cabina di Regia regionale, debbono essere preventivamente approvate tramite Deliberazione della Giunta Regionale o Decreto del Dirigente competente, a seconda della natura – di carattere gestionale politico o amministrativo – della modifica da apportare.

Il presente Accordo di collaborazione istituzionale e di partenariato, finalizzato alla realizzazione di attività progettuali di utilità sociale, non prevede una data di scadenza, avendo come obiettivo la costante funzione di supporto a favore della Comunità, senza prevedere prestazioni economiche o comunque a carattere sinallagmatico tra le parti aderenti.

In caso di totale obsolescenza del presente Accordo, in conseguenza di modifiche dell'Ordinamento giuridico non suscettibili di integrazione o parziale modifica, che determinino l'impossibilità di proseguire le attività che costituiscono l'oggetto dell'Accordo stesso, la Cabina di Regia prenderà atto delle modifiche intervenute e provvederà conseguentemente ai provvedimenti più opportuni, da valutare in base alle mutate condizioni giuridiche.

Genova, li \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto secondo le modalità, ove possibile, previste dall'art. 15 comma 2-bis della L. 241/90 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*

**Regione Liguria**

**Ministero della Giustizia – PRAP**

**Ministero della Giustizia – UIEPE**

**Ministero della Giustizia - CGM**

**ANCI Liguria**

**Forum Terzo Settore Liguria**



---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2023-AC-32

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giacomo Raul GIAMPEDRONE		20/01/2023 17:35
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Nicola POGGI		19/01/2023 10:52
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		18/01/2023 12:32
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Maria Luisa GALLINOTTI		18/01/2023 12:21
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Riccardo CAPITANI		18/01/2023 09:40

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**  
Sito web della Regione Liguria